



Ortofrutta e agrumi

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI: FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
27/06/2003	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale							
27/06/2003	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale							
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
01/10/2005	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale							
01/10/2005	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo indeterminato							
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 con contratto a tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale							
01/01/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

FONTE

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
27/06/2003	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
27/06/2003	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				

01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
------------	---------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/10/2005	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCNL 16/04/1999
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONTE

Dal 01/07/2003 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 78 giornate di retribuzione nell'anno civile.

Dal 29/04/2011 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi.

LABORFONDS

Dal 1° ottobre 2005 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 78 giornate di retribuzione nell'anno civile.

Dal 29/04/2011 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 16/04/1999

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR le seguenti somme:

- rimborsi spese;
- somme concesse occasionalmente a titolo di 'una tantum', gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- compensi per lavoro straordinario e festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso, di cui all'art. 87;
- indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 64;
- indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuo;
- indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (INPS, INAIL) (*);
- prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva.

(*) Comma 3, art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297: in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 C.C., nonché, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al comma 1 l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;

- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di FONTE prevede che l'associazione al Fondo permane anche nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, nonché nel caso di aspettative o di altre assenze. In tali fattispecie non si interrompe la anzianità di iscrizione ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni e la relativa contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dai contratti e dagli accordi collettivi di riferimento.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ORTOFRUTTICOLE ED AGRUMARIE

Indice:

27/06/2017 CCNL Verbale di accordo
07/07/2014 CCNL Verbale di accordo
29/04/2011 CCNL Accordo di rinnovo
01/07/2003 CCNL Accordo di adesione a FONTE
27/06/2003 CCNL Testo definitivo
16/04/1999 CCNL Testo definitivo
16/12/1994 CCNL Testo definitivo

27/6/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/6/2017, tra l'Associazione Imprese Ortofrutticole - Fruitimprese e la FISASCAT-CISL, la FLAI-CGIL, la UILTuCS-UIL, si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie valido dall'1/1/2017 al 31/12/2019.

Art. 16 Previdenza complementare

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lgs. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FONTE.

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- 1% a carico dell'azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 50%, ovvero l'intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28/4/1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28/4/1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio).

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti.

Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail.

Al momento dell'assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FONTE.

07/07/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 7/7/2014, tra l'Associazione Imprese Ortofrutticole - Fruitimprese e la FISASCAT-CISL Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, la FLAI-CGIL Federazione Lavoratori

dell'Agroindustria, la UILTuCS-UIL Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie.
Il presente contratto decorre dall'1/1/2017 ed avrà vigore fino al 31/12/2019.

Art.16 Previdenza complementare

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lgs. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE.
Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- 1% a carico dell'azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 50%, ovvero l'intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28/4/1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28/4/1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio).

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti. Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail.

Al momento dell'assunzione le aziende dovranno fornire al lavoratore adeguata informativa scritta relativa al fondo FON.TE.

29/04/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/4/2011, tra l'Associazione Imprese Ortofrutticole - Fruitimprese e la FISASCAT-CISL, la UILTuCS-UIL, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2011 al 31/12/2013.

Art. 16 Previdenza complementare

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed avventizi) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.Lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire, dalla data di stipula del presente CCNL, al Fondo di Previdenza Complementare denominato FON.TE.

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

Tutela della persona

- 1% a carico dell'azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 50%, ovvero l'intero TFR maturando, nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28/4/1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28/4/1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale ed avventizio).

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato come previsto dal regolamento del Fondo.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato dalla data di iscrizione del lavoratore al Fondo stesso, a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti.

Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto

di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità Inps ed Inail

01/07/2003

Verbale di accordo

Il giorno 1/7/2003 tra, l'ANEIOA e la FLAI-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTUCS-UIL,

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali) compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.Lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni le parti

convengono:

- di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FON.TE. (Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio, turismo e servizi);

- le contribuzioni dovute al fondo, da parte del lavoratore aderente, con decorrenza dal momento che ne fa richiesta, e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- 1% a carico dell'azienda (di cui lo 0,05 a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR

- 1% a carico del lavoratore (di cui lo 0,05 a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR,

- il 3,45% della retribuzione per il computo dei TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione a FON.TE, per i lavoratori già occupati alla data del 28/4/1993;

- il 100% del TFR maturando dal momento dell'iscrizione a FON.TE. per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

- il 100% del TFR maturando al momento dell'iscrizione a FON.TE per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale).

E' data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti.

Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile.

L'iscrizione al fondo, per i lavoratori a tempo determinato, è possibile per coloro che effettueranno almeno 78 giornate di retribuzione nell'anno civile.

27/06/2003

Art. 17 - Previdenza complementare

L'A.N.E.I.O.A. e le Federazioni nazionali FLAI-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti, compresi nella sfera d'applicazione del presente contratto, la previdenza integrativa, convengono, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo, di aderire al Fondo contrattuale FON.TE.

L'adesione volontaria dei lavoratori avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 17 c.c.n.l. Si conviene altresì di non dare seguito all'impegno a verbale del citato articolo.

16/04/1999

Art. 17 - Previdenza complementare.

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali e avventizi) compresi nella sfera d'applicazione del presente contratto la previdenza integrativa così come prevista dal D.lgs. n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono d'istituire, con decorrenza 1.1.00, un Fondo di previdenza complementare volontaria attraverso l'individuazione di strumenti adeguati che tengano conto delle specifiche caratteristiche del settore ed eventualmente di settori affini

per tipologia e consistenza organizzativa.

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- 1% a carico dell'azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) nel periodo di riferimento;
- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28.4.93;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, assunti dopo il 28.4.93;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori con le altre tipologie di contratto individuale (tempo determinato, CFL, apprendistato, stagionale e avventizio).

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato fino ad un massimo del 2% da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a partire dalla data di effettivo esercizio del Fondo stesso, 1.1.00 a cura del datore di lavoro e con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti.

Resta comunque inteso, per assicurare la continuità e omogeneità dei versamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono da riferirsi anche ai periodi coperti da indennità INPS e INAIL.

Le parti concordano di costituire, con la sottoscrizione del presente articolo, una Commissione paritetica eventualmente assistita da esperti esterni che, dopo aver esaminato tutti gli aspetti inerenti alla concreta realizzazione del Fondo, elabori entro il 30.9.99 uno specifico progetto di fattibilità da sottoporre alle parti e comunque la Commissione opererà per garantire l'esercizio della previdenza complementare ai lavoratori del settore anche tramite Fondo intercategoriale o affine.

Impegno a verbale.

Le parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo nonché della sua pubblicizzazione alle imprese e ai lavoratori dipendenti, la somma di £. 5.000 per ciascun dipendente assunto, totalmente a carico dei datori di lavoro, quale contributo 'una tantum' da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del Fondo con le modalità che saranno definite dalle parti stesse.

16/12/1994

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Art. 3

Le Parti, stante la comune constatazione della situazione di crisi in cui versa il sistema previdenziale pubblico che evidenzia progressive difficoltà a garantire trattamenti pensionistici adeguati per il tramite del tradizionale modello a ripartizione, convengono in ordine alla necessità che, a supporto ed a integrazione di detto sistema, venga introdotto anche nel nostro Paese un modello di previdenza a capitalizzazione.

Parimenti le Parti, in considerazione del fatto che la problematica pensionistica interagisce fortemente col contesto sociale, individuano nel livello nazionale di settore la sede più idonea per una soluzione omogenea e diffusa del problema, così come convengono sulla assoluta necessità che, per rendere perseguibile detto obiettivo, si addivenga, in sede legislativa, all'eliminazione dei vincoli fiscali e contributivi che attualmente soffocano ogni iniziativa al riguardo. In considerazione di quanto sopra si conviene di intervenire il più rapidamente possibile per promuovere le necessarie azioni in sede politica finalizzate alla rimozione dei predetti vincoli. A fronte di una evoluzione positiva in tal senso, le Parti convengono di sollecitare a livello nazionale le iniziative utili per la costituzione di un Fondo di Settore.
